



Corte di Appello di Venezia

Segreteria Affari Generali

Venezia, 26 SET. 2022

Ai Presidenti
Ai Dirigenti Amministrativi
dei Tribunali del Distretto
LORO SEDI

Ai Presidenti
dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati
del Distretto
LORO SEDI

Oggetto: pagamento dei diritti di copia tramite piattaforma PagoPA - rimborso in caso di erroneo pagamento

Per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, rendo noto che con nota del 16 settembre scorso la Direzione Generale degli Affari Interni del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, a seguito di istanza di rimborso relativa a diritti di copia pagati in eccedenza, con modalità telematica attraverso la piattaforma PagoPA da uno studio legale, inoltrata da un Tribunale del Distretto, ha comunicato di aver chiesto alla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati di verificare le modalità operativa da seguire per dare corso alle istanze di rimborso dei diritti di copia pagati con modalità telematica.

Con la citata nota viene inoltre comunicato che:

*"Nel formulare la citata richiesta di parere, questa Direzione generale ha evidenziato che il d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 non ha disciplinato il rimborso dei pagamenti relativi ai diritti di copia in quanto il sistema previsto dall'articolo 285 del citato Testo Unico sulle spese di giustizia, il cui impianto è rimasto immutato anche dopo l'introduzione del pagamento telematico, dispone che **"il pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile è effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo.** 2. Per le spese relative alle notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile, la parte applica le marche sulla nota di iscrizione a ruolo o su atto equipollente, di cui all'articolo 165 del codice di procedura civile. 3. Per il diritto di copia e per il diritto di certificato la marca si applica sull'originale o sull'istanza. 4. Il funzionario addetto all'ufficio annulla mediante il timbro a secco dell'ufficio le marche, attesta l'avvenuto pagamento sulla copia o sul certificato, rifiuta di ricevere gli atti, di rilasciare la copia o il certificato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito".*

Con nota prot. DAG 14729.E/2022, la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati ha fornito il proprio parere evidenziando che *"la piattaforma pagoPA non prevede funzionalità automatiche per la restituzione di somme versate sul conto corrente di accredito intestato alla Tesoreria dello Stato; a tale proposito, le Linee Guida pagoPA prevedono che le Pubbliche Amministrazioni debbano provvedere al*

rimborso con modalità diverse non 'on-line', indipendenti dall'avvio del pagamento tramite pagoPA (il PSP che gestisce la transazione rispetto all'utente pagatore riversa sul conto corrente della Tesoreria sempre tramite bonifico). Sul Portale dei Servizi Telematici, sezione «schede pratiche» (https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_0.wp?previousPage=PST_1_8&contentId=SPR382), viene indicata come procedura di rimborso quella prevista dall'art 4 del decreto MEF del 09.10.2006: «Come indicato all'art 26 c. 11 del Provvedimento Dirigenziale SIA del 18 luglio 2011, relativo alle specifiche tecniche richiamate dall'art 34 del DM 21 febbraio 2011 n° 44, per il recupero delle somme erroneamente versate si procede secondo le modalità previste dalla legge (art. 4 del decreto MEF del 9/10/2006). L'istanza di rimborso deve essere pertanto presentata in cancelleria per la necessaria istruzione della procedura e per l'emissione e l'invio del decreto di liquidazione alla competente Agenzia delle Entrate»

Il Presidente della Corte
Carlo Citterio

